



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2021, proposto da Giuseppe Di Trapani, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Fauzia, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

contro

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico G. Martino" di Messina e l'Assessorato Regionale della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante *pro tempore* non costituito in giudizio;

nei confronti

- di Francesco Barba e Giuseppe Sanzo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

“1) della delibera n. 337 del 17 febbraio 2021 dell'ASP Caltanissetta avente ad

oggetto «presa atto elenco ammessi/esclusi – Avviso Pubblico per il reperimento di diversi profili professionali tecnici e amministrativi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da destinare alle varie aziende del S.S.R. e I.Z.S.» nella parte in cui esclude il ricorrente dalla procedura per il reperimento del profilo di assistente amministrativo e non lo ha incluso tra gli ammessi colà indicati;

2) della nota prot. 7061 DT2 del 26.02.2012 comunicata a mezzo mail al ricorrente con cui gli è stata comunicata la motivazione dell'esclusione dal predetto avviso pubblico;

3) ove occorrer possa, dell'avviso pubblico del 4.01.2021 del Policlinico “G. Martino” di Messina avente ad oggetto «Avviso pubblico per il reperimento di diversi profili professionali, tecnici e amministrativi con contratto di lavoro libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dell'emergenza Covid-19, da destinare alle Aziende del S.S.R. e all'I.Z.S. della Sicilia.» in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente all'ammissione alla procedura ed all'iscrizione nell'elenco dei soggetti idonei alla stipula dei contratti di collaborazione con l'A.S.P. Caltanissetta”;

4) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell'Azienda Universitaria Policlinico G. Martino e dell'Assessorato Regionale della Salute;

Viste le memorie difensive e le note d'udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, così come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che:

- parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe per effetto dei quali è stato escluso dalla graduatoria - redatta in base al solo criterio “cronologico di adesione” – di cui all’Avviso pubblico regionale del 4.1.2021 del Policlinico “G. Martino” di Messina (individuata dall’Assessorato regionale della Salute quale Azienda referente regionale) “*per il reperimento di diversi profili professionali, tecnici e amministrativi con contratto di lavoro professionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dell’emergenza Covid-19, da destinare alle Aziende del S.S.R. e all’I.Z.S. della Sicilia*”, ove risultava inserito al settimo posto con specifico riferimento al profilo di assistente amministrativo, provincia di Caltanissetta;

- nella predetta graduatoria risultano inseriti, oltre il ricorrente e i signori Barba Francesco e Sanzo Giuseppe (rispettivamente all’ottavo e all’undicesimo posto) evocati nel presente giudizio in qualità di controinteressati, altri n. 446 candidati;

RITENUTO che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria predetta ai fini del conferimento degli incarichi di che trattasi;

RITENUTO, perciò, che parte ricorrente – che ne ha fatto espressa richiesta - è autorizzata a integrare il contraddittorio entro dieci (10) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali della A.O. Universitaria “Policlinico G. Martino” di Messina, dell’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento A.S.O.E. e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, di un apposito avviso contenente:

a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;

b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

RITENUTO di assegnare per il deposito in giudizio della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione dell'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta) il termine di cinque (5) giorni prima dell'udienza per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare stabilita in dispositivo;

RITENUTO di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

RITENUTO che, nelle more della disposta integrazione del contraddittorio, appare opportuno concedere tutela interinale al ricorrente, ponendo l'obbligo a carico dell'A.S.P. di Caltanissetta, in persona del Direttore *pro tempore* della UOC Gestione Risorse Umane, del riesame dei provvedimenti impugnati alla luce del principio del soccorso istruttorio evincibile dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui *“qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità”* e che *“questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”*, entro il termine di venti (20) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla notificazione a cura dell'interessato se anteriore;

RITENUTO di fissare la camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare e conseguente statuizione sulle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- autorizza la notifica per pubblici proclami nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'obbligo, a carico dell'A.S.P. di Caltanissetta, in persona del Direttore

pro tempore della UOC Gestione Risorse Umane, del riesame dei provvedimenti impugnati, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, ore di rito.

Spese al prosieguo.

Manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza oltre che alle parti, al Direttore *pro tempore* della UOC Gestione Risorse Umane dell'A.S.P. di Caltanissetta.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO